

CASTOR INTERNATIONAL

Il Piano di Azionariato Internazionale del gruppo VINCI

Offerta 2023

GUIDA LOCALE PER L'ITALIA

È stato invitato a investire in azioni in CASTOR INTERNATIONAL, il piano di azionariato internazionale del gruppo VINCI. Questo documento contiene termini e condizioni specifici per l'Italia e integra i documenti del Piano (regole del Piano di Azionariato Internazionale del gruppo VINCI), la Brochure Informativa e il modulo di sottoscrizione. Il documento contiene anche un riepilogo delle conseguenze fiscali relative al Suo investimento. La preghiamo di notare che né VINCI né il Suo datore di lavoro Le forniscono né forniranno alcuna consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione a questa offerta.

La decisione se partecipare o meno al Piano è personale, in relazione alle Sue particolari circostanze e secondo qualsiasi consiglio indipendente richiesto. La Sua decisione sull'opportunità o meno di partecipare non avrà alcun effetto sul rapporto di lavoro con il gruppo VINCI o su uno qualsiasi dei Suoi diritti e benefits derivanti dal Suo rapporto di lavoro dipendente.

Si noti che si tratta di un'offerta per la partecipazione a un'offerta di azioni rivolta a dipendenti stranieri soggetta alle leggi della Francia. Qualsiasi controversia relativa al Piano e al suo funzionamento sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Francia.

Si prega di leggere attentamente le informazioni di seguito prima di prendere la decisione di investimento.

Il Piano CASTOR INTERNATIONAL 2023 è soggetto all'esonerazione dall'obbligo di pubblicazione di prospetto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. i) del Regolamento (EU) 2017/1129 (c.d. "Regolamento prospetto"), direttamente applicabile in Italia.

Requisiti di partecipazione

Avrà diritto a partecipare all'offerta se:

- (i) sia stato impiegato presso il gruppo VINCI per almeno 6 mesi, su base continua o discontinua, nel periodo degli ultimi 12 mesi; e
- (ii) sia ancora dipendente della filiale italiana di VINCI S.A. al momento della sottoscrizione dell'offerta.

Prezzo di sottoscrizione

Nessuno sconto sarà offerto. Il prezzo di sottoscrizione sarà pari al prezzo di riferimento, cioè la media dei prezzi medi ponderati per il volume delle azioni VINCI sulla borsa di Parigi nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data di fixing (cioè fino al 12 maggio 2023 incluso). Il periodo di sottoscrizione inizierà il 15 maggio 2022, ossia il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del prezzo (si prevede che la data di fissazione sarà il 12 maggio 2023).

Insieme al Suo personale investimento, riceverà un ulteriore importo di azioni concesse gratuitamente da VINCI secondo un rapporto di corrispondenza con le azioni sottoscritte a pagamento ("Bonus Share"). Le Bonus Share saranno assegnate ai dipendenti che avranno sottoscritto l'Offerta alla data dell'aumento di capitale e risulteranno ancora impiegati nel gruppo VINCI al momento del pagamento delle azioni.

Rapporto di corrispondenza:

Tranche di corrispondenza: investimento del dipendente	Rapporto di corrispondenza	Corrispondenza massima
Da 1 a 10 azioni	2 Bonus Share per azione sottoscritta	20 Bonus Share
Successive 30 azioni (i.e., un investimento totale di 40 azioni)	1 Azione Bonus per azione sottoscritta	50 Azioni Bonus: - 20 nella prima tranche - 30 nella seconda tranche
Successive 60 azioni (i.e., un investimento totale di 100 azioni)	1 Azione Bonus per 2 azioni sottoscritte	80 Azioni Bonus: - 20 nella prima tranche - 30 nella seconda tranche - 30 nell'ultima tranche
Dalla 101ª azione sottoscritta	Nessuna Azione Bonus	80 Azioni Bonus: - 20 nella prima tranche - 30 nella seconda tranche - 30 nell'ultima tranche

Condizioni di maturazione:

Il diritto di ricevere le Bonus Share senza alcun pagamento aggiuntivo è condizionato alla sottoscrizione di azioni VINCI, al proseguimento del rapporto di lavoro con il gruppo VINCI e alla detenzione di azioni sottoscritte per un periodo di maturazione pari a 3 anni.

Il Suo diritto di ricevere Bonus Share si estinguerà nelle seguenti ipotesi:

- se non dovesse risultare alle dipendenze di una società del gruppo VINCI l'ultimo giorno del periodo di maturazione;
- se avesse venduto le Sue azioni VINCI in base a un evento di rimborso anticipato (vedi riquadro "Eventi di rimborso anticipato" di seguito).

Le Bonus Share (in caso di mancata estinzione del relativo diritto) saranno corrisposte alla fine del periodo di maturazione di 3 anni.

Si noti che durante tale periodo di detenzione di 3 anni, i dipendenti non saranno in possesso delle Bonus Share, ma avranno diritto a ricevere gratuitamente le azioni, subordinatamente alla condizione di maturazione.

Periodo di sottoscrizione

Potrà inviare la Sua richiesta di sottoscrizione tra il 15 maggio e il 2 giugno 2023.

Eventi di rimborso anticipato

Il Suo investimento in questa offerta deve essere detenuto (o "bloccato") per un periodo di 3 anni, a meno che non si verifichi uno degli eventi di risoluzione anticipata, elencati di seguito:

- la Sua disabilità;
- la Sua morte;
- la cessazione del rapporto di lavoro con il gruppo VINCI; e
- la mancata appartenenza del Suo datore di lavoro al gruppo VINCI, in conseguenza di una riduzione della partecipazione o del controllo di VINCI nella società.

Questi eventi di risoluzione anticipata sono definiti dal Piano di azionariato internazionale del gruppo VINCI con riferimento alla legge francese e devono essere interpretati e applicati in modo coerente con la legge francese. Non potrà prendere atto del verificarsi di uno di tali eventi, se non dopo aver descritto il Suo caso specifico al Suo datore di lavoro e aver fornito la documentazione di supporto richiesta, e il Suo datore di lavoro abbia confermato la conformità della situazione.

In caso di rimborso anticipato delle Sue azioni, non avrà più diritto a ricevere le Sue Bonus Share. Si noti che in determinati eventi, come stabilito nel Piano di azionariato internazionale e nella Brochure Informativa e indipendentemente da una richiesta di rimborso anticipato, è possibile avere diritto a ricevere un compenso in contanti anziché la consegna di Bonus Share.

Processo di sottoscrizione

L'importo massimo della sottoscrizione è pari al 25% del compenso annuo lordo stimato (escluse le Bonus Share). L'importo minimo è fissato al prezzo di sottoscrizione di una azione VINCI. Nel caso in cui il numero di azioni richieste dai dipendenti superi il numero di azioni disponibili, VINCI assegnerà un numero ridotto di azioni. In tal caso, l'importo dell'investimento verrà ridotto di conseguenza e gli importi non investiti saranno rimborsati.

È possibile partecipare all'offerta presentando un modulo di sottoscrizione in formato cartaceo. Se inviato in forma cartacea, modulo di sottoscrizione deve essere restituito al Suo reparto Risorse umane accompagnato dal pagamento dell'importo di sottoscrizione.

È inoltre possibile inviare la richiesta di iscrizione sul sito: castorvinci.com utilizzando l'ID utente di accesso e la password forniti separatamente. Affinché il Suo abbonamento online sia preso in considerazione, dovrà effettuare il pagamento dell'importo della Sua sottoscrizione al reparto Risorse umane entro la scadenza richiesta.

Si noti che nel caso in cui si invii un modulo di sottoscrizione in formato cartaceo e online, quello inviato online prevarrà, indipendentemente dalla data, e il modulo di sottoscrizione in formato cartaceo e il relativo pagamento non verranno elaborati.

Informazioni Fiscali

La presente guida indica i principi generali applicabili al momento di adesione all'Offerta che si prevede che si applicheranno ai dipendenti che (i) sono e rimangono fino alla dismissione del loro investimento residenti in Italia ai fini delle disposizioni tributarie italiane e ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore tra l'Italia e la Francia datata 5 ottobre 1989 (la "Convenzione"), (ii) sono lavoratori dipendenti di una società controllata da VINCI e soggetti al sistema contributivo italiano e (iii) sono ammessi a fruire dei benefici della Convenzione, che può non essere applicabile in tutti i casi specifici. La presente sintesi è pertanto fornita solo a scopo di informazione e non deve essere utilizzata come un documento esaustivo oppure conclusivo. Per ottenere un parere conclusivo, i dipendenti dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale della partecipazione all'offerta di azioni di VINCI (le "Azioni").

Il regime tributario descritto di seguito è basato sulla legislazione tributaria e la prassi italiana e su certe leggi tributarie francesi, nonché sulla Convenzione, come applicabili alla data del dicembre 2022. Tali disposizioni, tale prassi e la Convenzione possono cambiare nel corso del tempo anche retroattivamente.

I. Tassazione applicabile alla sottoscrizione delle azioni:

A. Tassazione in Francia

Secondo il diritto nazionale francese, i dividendi distribuiti da VINCI possono essere soggetti ad una ritenuta alla fonte in Francia del 12,8%⁽¹⁾.

B. Tassazione in Italia

Imposte e/o contributi previdenziali applicabili al momento della sottoscrizione

L'eventuale differenza positiva (la "*Differenza*") tra (a) la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (i.e. nel periodo tra la data di sottoscrizione delle Azioni, ovvero in cui le Azioni entrano nella disponibilità giuridica del dipendente e lo stesso giorno del mese precedente) e (b) il prezzo pagato per la sottoscrizione delle Azioni costituisce in linea di principio reddito da lavoro dipendente soggetto in Italia alle imposte sui redditi ed ai contributi previdenziali alle aliquote sotto indicate alla data di assegnazione.

Tuttavia, potrebbe applicarsi un'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi previdenziali per un importo non superiore complessivamente in ciascun periodo d'imposta ad € 2.065,83, a condizione che (1) le Azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti di una società direttamente o indirettamente controllata da VINCI, (2) le Azioni non siano riacquistate da VINCI o dal datore di lavoro, o secondo una certa interpretazione dall'eventuale soggetto che controlla l'emittente, e (3) le Azioni non siano comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione/consegna delle azioni. Se una qualsiasi Differenza supera l'importo di € 2.065,83 in un anno solare, l'eccedenza costituisce reddito da lavoro dipendente ed è soggetta alle imposte sul reddito e ai contributi previdenziali secondo le regole ordinarie dell'anno di sottoscrizione alle aliquote indicate di seguito.

Se le condizioni sub (2) e (3) non sono soddisfatte (ad esempio in caso di recesso anticipato), l'importo della Differenza che non ha concorso a formare il reddito alla data di sottoscrizione delle Azioni sarà assoggettato a tassazione e a contributi previdenziali quale reddito di lavoro dipendente sulla base delle disposizioni normative applicabili alla data di cessione delle Azioni. In tali casi, il dipendente sarà tenuto ad informare il datore di lavoro della intervenuta cessione delle Azioni.

Le imposte e i contributi previdenziali eventualmente dovuti sono trattenuti dal datore di lavoro dallo stipendio relativo al periodo di paga durante il quale si verifica l'evento impositivo (ovvero il mese in cui il dipendente acquista le azioni e riceve le Bonus Share) o, in caso di incapienza dello stipendio, i dipendenti saranno tenuti a fornire al datore di lavoro i fondi necessari per pagare le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

Quando dovuta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con aliquote progressive in considerazione dell'ammontare complessivo del reddito imponibile (2). Attualmente, le aliquote di imposta sono le seguenti:

- per redditi imponibili fino a Euro 15.000: 23 per cento;
- per redditi imponibili oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000: 25 per cento;
- per redditi imponibili oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000: 35 per cento;
- per redditi imponibili oltre Euro 50.000: 43 per cento.

A detta imposta devono essere aggiunte le addizionali regionali e comunali applicabili con aliquote differenziate a seconda della Regione e del Comune di residenza del dipendente.

Per i dirigenti di imprese che operano nel settore finanziario (si prega di notare che in merito l'Amministrazione finanziaria ha dato un'interpretazione estensiva del termine settore finanziario, includendo anche le società holding) è applicata un'addizionale del 10% sulla parte variabile (compresi bonus, azioni gratuite e stock option) della retribuzione che eccede il triplo della parte fissa (sulla base di un'interpretazione poco chiara delle autorità fiscali italiane, sussiste il rischio che l'addizionale del 10% si applichi a tutti i compensi variabili eccedenti la quota fissa della remunerazione a prescindere dal fatto che eccedano il triplo della stessa). Tale addizionale si applica sull'intero ammontare variabile eccedente la parte fissa.

Quando dovuti, i contributi previdenziali sono applicati dal datore di lavoro e variano dal 36% al 46%, di cui circa 9-10% sarà a vostro carico, e possono essere soggetti a massimali a seconda delle circostanze.

Imposte e contributi previdenziali applicabili alle agevolazioni di pagamento

Sulla base di una certa interpretazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 1997, n. 326, è possibile ritenere che al pagamento rateizzato mediante anticipi sullo stipendio non dovrebbe conseguire nessun evento tassabile.

Il riconoscimento da parte del vostro datore di lavoro della possibilità di fruire di un finanziamento o di un anticipo ad un tasso di interesse scontato (anche mediante trattenute sullo stipendio) per la sottoscrizione delle Azioni, è suscettibile di generare un reddito di lavoro dipendente soggetto a imposizione (fringe benefit). In tal caso, un ammontare pari al 50 per cento dell'eventuale differenza positiva tra (i) l'importo degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto applicabile al termine di ciascun anno (ora il tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea) e

(ii) il tasso d'interesse effettivamente applicato costituisce reddito da lavoro dipendente. Detto eventuale reddito è da assoggettare a tassazione e contributi previdenziali da parte del vostro datore di lavoro con le aliquote fiscali e secondo le modalità indicate al paragrafo "Imposte o contributi previdenziali applicabili al momento della sottoscrizione" sopra.

II. Tassazione applicabile durante la detenzione delle azioni:

A. Tassazione in Francia

L'assegnazione, consegna o vendita delle Azioni non dovrebbe essere soggetta a tassazione e a contribuzione previdenziale in Francia. I dividendi ricevuti con riferimento alle azioni VINCI sono generalmente soggetti ad una ritenuta alla fonte in Francia del 12,8%⁽³⁾.

B. Tassazione in Italia

Considerando che le Azioni dei dipendenti saranno custodite in un apposito conto titoli presso Amundi ESR e i dividendi sono percepiti senza l'intervento di un soggetto italiano, agente come sostituto d'imposta, il dipendente sarà tenuto a includere tali dividendi nella dichiarazione annuale dei redditi e a pagare un'imposta sostitutiva del 26%. In tale evenienza, i dividendi devono essere inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi da presentare in Italia riferita all'anno di percezione dei dividendi e la relativa imposta deve essere pagata di conseguenza.

L'imposta sostitutiva del 26% dovrebbe essere applicata sull'ammontare lordo dei dividendi. In Italia, non sono dovuti contributi previdenziali sui dividendi.

III. Tassazione al momento della vendita o cessione delle azioni

Se si verifica un evento di svincolo anticipato e si vendono le azioni durante i primi tre anni, o in qualsiasi momento a VINCI o al proprio datore di lavoro, la Differenza inizialmente esentata diventerà imponibile e sarà soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre alle sovrattasse e ai contributi previdenziali al momento della vendita delle azioni. Tale importo aumenterà la base imponibile delle azioni ai fini delle plusvalenze.

La plusvalenza realizzata in sede di cessione delle Azioni è soggetta ad imposta sostitutiva all'aliquota del 26%. La plusvalenza imponibile sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni (nel caso di tassazione come reddito di lavoro dipendente al momento della sottoscrizione/assegnazione delle Azioni ovvero in caso di vendita delle Azioni senza rispetto delle condizioni sub (2) o (3) al paragrafo "**Imposte e/o contributi previdenziali applicabili al momento della sottoscrizione**", la Differenza che è stata assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente incrementa il costo di sottoscrizione).

Il dipendente dovrà indicare la plusvalenza realizzata nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva del 26%. Non sono dovuti contributi previdenziali sulla plusvalenza.

IV. Tassazione applicabile alle Bonus Share assegnate da VINCI:

Oltre alla sottoscrizione delle Azioni, i dipendenti dovrebbero vedersi garantito da VINCI il diritto di ricevere azioni VINCI gratuite ("**Bonus Share**"), a condizione che vengano soddisfatte alcune condizioni descritte nell'*International Employee Shareholding Plan* e riassunte nella Brochure Informativa. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, queste azioni saranno consegnate ai dipendenti al termine del periodo di lock-in nel 2026. In alcuni casi, i dipendenti potrebbero essere intitolati a ricevere il pagamento di una retribuzione in denaro da parte del datore di lavoro in luogo della consegna delle *Bonus Share*, alle condizioni descritte nell'*International Employee Shareholding Plan* e riassunte nella Brochure Informativa.

A. Tassazione in Francia

L'assegnazione, consegna o vendita delle Bonus Share non dovrebbe essere soggetta a tassazione e a contribuzione previdenziale in Francia. I dividendi ricevuti con riferimento alle *azioni VINCI* sono generalmente soggetti ad una ritenuta alla fonte in Francia del 12,8%⁽³⁾.

B. Tassazione in Italia

Imposte e/o contributi previdenziali applicabili all'assegnazione da parte di VINCI del diritto di ricevere le Bonus Share

Assumendo che il diritto di ricevere le Bonus Share non sia cedibile da parte dei dipendenti, l'assegnazione del diritto, in generale, non comporta alcun evento imponibile.

Imposte e/o contributi previdenziali applicabili al momento della consegna delle azioni

La tassazione avviene al momento della consegna delle Bonus Share (sul presupposto che entrino nella vostra disponibilità giuridica). Le imposte sui redditi e i contributi previdenziali si applicano in Italia con le aliquote e secondo le modalità indicate sopra per la Differenza (inclusa l'esenzione per un importo non superiore ad € 2.065,83 in ciascun periodo d'imposta, se tutte le condizioni descritte in precedenza sono soddisfatte. In relazione al periodo triennale di detenzione, esso decorre dalla data in cui le *Bonus Share* entrano nella vostra disponibilità giuridica). In particolare, la base imponibile è determinata in base al "valore normale" delle *Bonus Share* alla data in cui le stesse entrano nella disponibilità giuridica del dipendente (il valore normale è pari alla media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati nell'ultimo mese – i.e., nel periodo tra la data in cui la Bonus Share entrano nella disponibilità giuridica del dipendente e la stessa data del mese precedente).

Imposte e/o contributi previdenziali applicabili ai dividendi distribuiti dopo la consegna delle Bonus Share

Cfr. par. "Tassazione applicabile durante la detenzione delle Azioni", sopra.

Imposte e contributi previdenziali applicabili alla vendita delle Bonus Share

Se si verifica un evento di svincolo anticipato e si vendono le azioni durante i primi tre anni, o in qualsiasi momento a VINCI o al proprio datore di lavoro, la Differenza (Cfr. par. "*Tassazione applicabile alla sottoscrizione*") inizialmente esentata diventerà imponibile e sarà soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre alle sovrattasse e ai contributi previdenziali al momento della vendita delle azioni. Tale importo aumenterà la base imponibile delle azioni ai fini delle plusvalenze.

La plusvalenza realizzata in sede di cessione delle Bonus Share è soggetta ad imposta sostitutiva all'aliquota del 26%. La plusvalenza imponibile sarà pari al prezzo di vendita delle Bonus Share (nel caso di tassazione come reddito di lavoro dipendente al momento della sottoscrizione/assegnazione delle Bonus Share ovvero in caso di vendita delle Bonus Share senza rispetto delle condizioni sub (2) e/o (3) al paragrafo "**Imposte e/o contributi previdenziali applicabili al momento della sottoscrizione**", l'ammontare che è stato assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente è dedotto).

Il dipendente dovrà indicare la plusvalenza realizzata nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva del 26%. Non sono dovuti contributi previdenziali sulla plusvalenza.

Imposte e contributi previdenziali applicabili alla corresponsione della remunerazione in denaro eventualmente pagata dal datore di lavoro in luogo della consegna della Bonus Share

La remunerazione in denaro pagata in luogo della consegna delle Bonus Share è trattata come reddito di lavoro dipendente ed è soggetta alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali normalmente applicabili agli stipendi percepiti dai dipendenti.

V. Obblighi di segnalazione in relazione alla detenzione delle azioni

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale i dipendenti sono tenuti a indicare, alla fine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione, nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche da presentare in Italia (o in un modulo apposito nel caso in cui siano esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Le azioni si qualificano come investimenti all'estero ai fini della normativa italiana sul monitoraggio.

VI. Imposta di bollo e imposta sul patrimonio

È dovuta un'imposta di bollo sulle comunicazioni da parte di intermediari italiani alla clientela relativa a prodotti e attivi finanziari depositati presso tali intermediari italiani. Le comunicazioni si presumono inviate almeno una volta all'anno anche se non sussiste l'obbligo di invio o rendicontazione.

L'imposta si applica con aliquota dello 0,2% annuo. La base imponibile è costituita dal valore di mercato o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso dei titoli alla fine del periodo di riferimento per ogni comunicazione (in caso di detenzione per una frazione di anno, il calcolo è fatto pro-rata).

Qualora le Azioni e/o le *Bonus Share* siano detenute all'estero da una persona fisica residente in Italia, è dovuta in Italia un'imposta pari allo 0,2%. L'imposta si applica sul valore di mercato dell'attività finanziaria (o in mancanza sul valore nominale o di rimborso) alla fine di ogni periodo di imposta, o, se i titoli non sono più detenuti alla fine dell'anno, alla fine del periodo di detenzione. La potenziale doppia tassazione è evitata riconoscendo in Italia un credito di imposta per le eventuali imposte patrimoniali assolte all'estero su tali attività finanziarie nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

(1) Il tasso sarà aumentato al 75% se i dividendi sono pagati su un conto bancario aperto in uno Stato o Territorio Non Cooperativo "NCST", salvo il caso in cui il pagamento dei dividendi in un paese NCST non abbia come finalità ed effetto quello di collocare i dividendi in tale paese ai fini di evasione fiscale. L'elenco dei NCST può essere modificato ogni anno. Al momento della stesura del presente documento, l'elenco degli stati e territori che si qualificano come NCST comprende Anguilla, Isole Vergini britanniche, Panama, Seychelles, Vanuatu.

(2) Si tenga presente che il reddito imponibile è ridotto del 70%, per un periodo di cinque anni, in relazione a quei dipendenti che trasferiscono la propria residenza dall'estero in Italia e soddisfano i requisiti per l'applicazione del regime fiscale speciale previsto per i lavoratori rimpatriati (tale regime speciale può essere esteso per un ulteriore periodo di cinque anni per i dipendenti (i) con almeno un figlio minore a carico o (ii) che acquistino un immobile residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi che precedono il trasferimento) ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato di volta in volta.

(3) Cfr. nota 1.